MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE DELL'INTERNO

Art. 3

Gl'impiegati che nell'applicazione dei ruoli organici suindicati si trovassero in eccedenza al numero di posti assegnato alla classe a cui appartengono, continueranno transitoriamente a farne parte anche nei riguardi dello stipendio senza che pero' aumenti il numero dei posti del ruolo rispettivo.

Tabella A.

Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B.

Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti. Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 20 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno
Estremi	Legge 30 giugno 1907, n. 387

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ai-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione-1907/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it